



## **Chi siamo**

L'UNCI Agroalimentare - Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura ed agricoltura - è diretta emanazione dell'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane - associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta con D.M. del 18/05/1975.

L'UNCI Agroalimentare riveste una particolare importanza per la cooperazione nel settore della pesca ed agricoltura, rappresentando il 45% delle imprese e cooperative della filiera agroalimentare ed ittica italiana.

## **Cosa Facciamo**

L'UNCI Agroalimentare è particolarmente sensibile alla tutela degli operatori del mare ed agricoli, consapevole che il patrimonio culturale da essi maturato in anni di esperienze pratiche non deve andar disperso, ma utilizzato nei programmi di sviluppo delle politiche locali, nazionali ed europee del settore.

## **Onorevole Presidente,**

### **Onorevoli Senatori,**

in merito all'audizione del 5 maggio 2021, in relazione all'analisi dei disegni di legge congiunti nn. 1576 e 1858 (disposizioni in materia di elicicoltura), dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione, potendo contribuire a portare la voce dei nostri associati, vi presentiamo le nostre riflessioni.

I disegni di legge nn. 1576 e 1858 hanno il merito di tendere al superamento della frammentarietà e della carenza normativa che contraddistingue, ad oggi, il settore dell'elicicoltura.

I disegni di legge in esame si prefiggono lo scopo di regolamentare e migliorare le condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione, allo scopo di garantire ai consumatori un prodotto di qualità, prestando particolare attenzione anche alle importazioni da Paesi terzi, di qualità non sempre in linea con la media italiana ed europea.

Dunque, non possiamo che accogliere positivamente l'intento ambizioso delle proposte di legge in esame, ovvero quello di tracciare un perimetro chiaro e preciso entro il quale gli elicicoltori possano condurre le loro attività nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale ed economica.

UNCI Agroalimentare, in quanto rappresentante degli interessi dei produttori presenti sul territorio nazionale desidera focalizzare l'attenzione sui seguenti aspetti positivi emersi dall'analisi dei disegni di legge in esame.

L'articolo 3 del DDL 1858 ha il merito di porre un argine su tutto il territorio nazionale alla raccolta indiscriminata delle chioccioline a cui purtroppo assistiamo, al fine di scongiurare il depauperamento della fauna selvatica.

Di particolare importanza sono l'art. 2, comma 1 del DDL 1576 e l'art. 5 del DDL 1858 che di fatto consentono il commercio e l'utilizzo per scopi alimentari, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti all'aperto autorizzati o se di importazione, corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione Europea.



E' importante sottolineare che la tecnica di allevamento all'aperto, di tradizione storicamente italiana, condotta a ciclo naturale, avviene nel pieno rispetto dell'assoluta semplicità anatomica e fisiologica del mollusco e della lentezza del suo ciclo di vita e soprattutto non prevede la necessità di acquisto dall'estero di alimenti che possono inficiare sulla qualità del prodotto.

L'articolo 2, comma 4 del DDL 1576 e l'articolo 4, comma 3 del DDL 1858 prestano riguardo al rispetto dell'ambiente entro il quale gli impianti di elicicoltura si collocano, applicando divieti idonei alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico, faunistico, floreale e idrico dei corsi d'acqua, nonché l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline. Il legislatore, dunque, manifesta l'intento di non trascurare la connessione inscindibile tra un ambiente sano e un prodotto qualitativamente rispettoso della salute umana, perfettamente in linea con i principi del Green Deal europeo e della strategia *Farm To Fork*.

Parallelamente al trend in aumento di prodotti cosmetici e farmaceutici a base di bava di lumaca, è necessario condurre una corretta informazione ed educazione alimentare circa l'elevata qualità nutrizionale delle chioccioline allo scopo di valorizzare la destinazione alimentare dei prodotti dell'elicicoltura. Il pregiato profilo nutrizionale, infatti, fa di questo prodotto un alimento la cui conoscenza merita di essere allargata a tutte le fasce di consumatori.

E' necessario, inoltre, riflettere in che modo si possa promuovere la valorizzazione del prodotto, non solo in termini alimentari, ma anche in quelli economici e sociali, vista la crescente richiesta da parte del mercato interno, ma anche in prospettiva di un'integrazione dell'attività agricola, specialmente nelle aree marginali del nostro Paese. L'elicicoltura condotta all'aperto gode dell'inquadramento fiscale agricolo, dunque può costituire una scelta strategica di rilancio economico e sociale, mettendo in campo la banca delle terre incolte e il recupero del suolo, dando l'opportunità ai giovani di inserirsi in un settore redditizio che coniuga l'agricoltura con la zootecnia. L'elicicoltura può costituire, infatti, un indotto parallelo per garantire maggiore redditività ai giovani coltivatori diretti o agli Imprenditori Agricoli Professionali.

Riteniamo, infine, che i prossimi piani di sviluppo rurale debbano assicurare all'elicicoltura adeguato sostegno commisurato alle sue elevate potenzialità di crescita economica, perfettamente compatibile con un assetto eco-friendly.

Di seguito la nostra proposta di fusione dei disegni di legge 1858 e 1576.

Il Presidente, Gennaro Scognamiglio

DDL 1858	DDL 1576	Proposta
<b>Art. 1.</b> (Finalità)		Riteniamo che l'art.1 del DDL 1858, il cui contenuto è assente nel DDL 1576, debba essere incluso nel testo finale di legge, al fine di esplicitare in maniera



<p>1. La presente legge è finalizzata a disciplinare l'attività di elicicoltura nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) raccolta e allevamento;</li> <li>b) utilizzo, macellazione e confezionamento;</li> <li>c) trasporto, distribuzione e commercializzazione;</li> <li>d) specie allevabili e commercializzabili;</li> <li>e) anagrafe nazionale e tracciabilità;</li> <li>f) sicurezza, sanzioni e controlli;</li> <li>g) informazione ed educazione alimentare.</li> </ul> <p>2. Le linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono definite con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>		<p>chiara lo scopo del testo normativo.</p>
<p><b>Art. 2.</b> (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) « elicicoltura »: il segmento di zootecnia dedito all'allevamento della chiocciola a scopo alimentare o a qualsiasi altro scopo, ivi compreso quello cosmetico o sanitario;</li> </ul>		<p>Riteniamo che l'art.2 del DDL 1858, il contenuto è assente nel DDL 1576, debba essere incluso nel testo finale di legge allo scopo di rendere esplicite le definizioni utili alla comprensione del testo.</p>



b) « chiocciolenne »: tutte le specie di molluschi con guscio eduli della superfamiglia Helicoidea;

c) « bava »: la sostanza prodotta dalla secrezione di particolari ghiandole della chiocciola, contenente mucopolisaccaridi, utilizzata in medicina e nella cosmetica per le sue proprietà idratanti e lenitive;

d) « manuale di corretta prassi »: il manuale di corretta prassi operativa in materia di elicicoltura, elaborato ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e della circolare n. 30 del 3 luglio 1987 della Divisione III della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità sulle chiocciolenne eduli;

e) « associazioni riconosciute »: le associazioni di elicicoltori riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano approvano un regolamento, o lo adeguano qualora già approvato, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4, al fine di fissare i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, lettera e), secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le



<p>regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>3. Sono fatte salve tutte le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.</p>		
<p><b>Art. 3.</b> (Raccolta)</p> <p>1. La raccolta delle chioccioline è consentita, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne disciplinano il relativo calendario.</p> <p>2. È vietata la raccolta delle chioccioline:</p> <p>a) dal tramonto al sorgere del sole;</p> <p>b) di diametro conchigliare inferiore a 3 centimetri.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che svolgono l'attività di allevamento di cui all'articolo 4.</p>	<p><b>Art. 1</b></p> <p>1. La raccolta l'allevamenti all'aperto e la riproduzione di chioccioline per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti.</p> <p>2. Il commercio di chioccioline è vietato, salvo quanto disposto dalla presente legge e regolamenti, ove adattati.</p>	<p>Riteniamo che l'art. 3 del DDL 1858, più chiaro e approfondito, possa sostituire l'art. 1, commi 1 e 2 del DDL 1576 nel testo finale di legge, per arginare su tutto il territorio nazionale l'indiscriminata raccolta delle chioccioline che minaccia la sopravvivenza della fauna selvatica, dettando regole chiare e precise.</p>
<p><b>Art. 4.</b> (Allevamento)</p> <p>1. L'attività di elicicoltura, in tutte le sue articolazioni, è sottoposta agli obblighi e al trattamento</p>		<p>Riteniamo che l'art. 4, comma 1 del DDL 1576, il cui contenuto è assente nel DDL 1858, debba essere incluso nel testo finale di legge, perchè esplicita in maniera chiara quale sia il tipo di trattamento fiscale e</p>



<p>fiscale e previdenziale previsti per le attività agricole di allevamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:</p> <p>a) definiscono le regole, le condizioni e le autorizzazioni necessarie per l'allevamento delle chioccioline, tenuto conto del manuale di corretta prassi;</p> <p>b) provvedono alla formazione e alla cura dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali, di cui al decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2018.</p> <p>L'elenco è aggiornato ogni anno;</p> <p>c) per gli allevamenti autorizzati alla commercializzazione o vendita al pubblico, definiscono criteri e modalità di autorizzazione, anche igienico-sanitari, ed eventuali specifiche applicazioni per il conseguimento dell'attestato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).</p> <p>3. Gli impianti di elicicoltura, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline, sono tenute al rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <p>a) divieto di alterare o danneggiare l'assetto</p>	<p><b>Art. 2</b></p> <p>4. Gli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline, devono rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) divieto di alterare o danneggiare in alcun modo</p>	<p>previdenziale da applicare alle attività agricole di allevamento.</p> <p>L'art. 4, comma 3 del DDL 1576 e l'art. 2, comma 4 del DDL 1858 sono completamente sovrapponibili e riteniamo che il contenuto da essi previsto debba essere incluso nel testo finale di legge, poiché pone attenzione alla salvaguardia dell'ambiente entro</p>
---	--	--



<p>idrogeologico, faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua;</p> <p>b) divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica;</p> <p>c) obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline</p>	<p>l'assetto idrogeologico, faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua;</p> <p>b) divieto di effettuare alcun tipo di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica;</p> <p>c) obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline.</p>	<p>il quale l'allevamento delle chioccioline è ubicato.</p>
<p><b>Art. 5.</b></p> <p><b>(Utilizzo)</b></p> <p>1. L'utilizzo di chioccioline per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici, è consentito solo se:</p> <p>a) provenienti da impianti di elicicoltura autorizzati e ubicati all'aperto;</p> <p>b) in caso di importazione, siano corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità o documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.</p>	<p><b>Art. 2</b></p> <p>1. E' consentito il commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.</p>	<p>Riteniamo che l'articolo 5, comma 1 del DDL 1858 possa sostituire l'art. 2, comma 1 del DDL 1676, essendo incluse le parole "impianti di elicicoltura autorizzati e ubicati all'aperto" più chiare rispetto alle parole "chioccioline provenienti da allevamenti all'aperto".</p>



<p><b>Art. 6.</b></p> <p><b>(Bava di lumaca)</b></p> <p>1. È possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocchie provenienti da allevamenti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, prodotta attraverso un procedimento corredato da una certificazione dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.</p>	<p><b>Art. 3</b></p> <p>1. È possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocchie provenienti da allevamenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, prodotta attraverso un procedimento corredato da una certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.</p>	<p>L'art. 6 del DDL 1858 e l'art. 3 del DDL 1576 sono completamente sovrapponibili e riteniamo che il contenuto da essi previsto debba essere incluso nel testo finale di legge.</p>
<p><b>Art. 7.</b></p> <p><b>(Macellazione, trasporto e distribuzione)</b></p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare che utilizzano le chiocchie preparandole per scopi di consumo alimentare sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) le chiocchie devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato a tal fine;</p> <p>b) lo stabilimento in cui sono preparate le chiocchie deve avere un locale riservato al</p>		<p>L'art. 7, comma 1 del DDL 1858, il cui contenuto è assente nel DDL 1575, riteniamo debba essere presente nel testo finale di legge, essendo una priorità definire regole chiare e precise per la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chiocchie.</p>





<p>deposito e alla macellazione. Tale locale deve essere fisicamente separato da quello adibito alla preparazione;</p> <p>c) le chioccioline che muoiono per cause non riconducibili alla macellazione non possono essere preparate per il consumo umano;</p> <p>d) le chioccioline devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento. Se tale esame indica che possono rappresentare un pericolo, non possono essere preparate per il consumo umano.</p> <p>2. Il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo confronto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposito provvedimento documenti e modalità di rintracciabilità e tracciabilità del prodotto.</p>		
<p><b>Art. 8.</b> <b>(Commercio)</b></p> <p>1. Il commercio di chioccioline è autorizzato nel rispetto della presente legge e delle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.</p> <p>2. Le chioccioline commerciabili sono esclusivamente quelle appartenenti alle seguenti specie: Otala Lactea, Eobania Vermiculata, Helix Aperta, Helix Aspersa Maxima, Helix Aspersa Muller, Helix Aspersa Typica, Helix Pomatia, Helix Lucorum, Theba Pisana, Cernuella Virgata, Achatina.</p>	<p><b>Art 2</b></p> <p>2. Le chioccioline commerciabili sono tassativamente quelle appartenenti alle seguenti specie: Otala Lactea, Eobania Vermiculata, Helix Aperta, Helix Aspersa Maxima, Helix Aspersa Muller, Helix Aspersa Typica, Helix Pomatia, Helix Lucorum, Theba Pisana, Cernuella Virgata, Achatina.</p>	<p>Riteniamo che l'art. 8, comma 1 del DDL 1858 debba essere incluso nel testo finale di legge.</p> <p>Nell'art. 2, comma 2 del DDL 1576 è presente la specie Achatina assente nell'art. 8, comma 2 del DDL 1858, dunque riteniamo che il primo possa sostituire il secondo per ampliare il numero di specie commerciabili.</p>



<p>Muller, Helix Aspersa Typica, Helix Pomatia, Helix Lucorum, Theba Pisana, Cernuella Virgata.</p> <p>3. Possono esercitare il commercio di chioccioline solo gli impianti di elicicoltura iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2.</p> <p>4. Le chioccioline in commercio provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da idonea autocertificazione rilasciata dall'allevatore, dalla quale risultino l'indicazione della quantità, della tipologia di animale, dell'allevamento all'aperto di provenienza, della salubrità ambientale del luogo ove sono raccolte, allevate e riprodotte e del nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato.</p> <p>5. Le chioccioline provenienti da importazione devono essere confezionate e corredate, per ogni singolo lotto uniforme, da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.</p>	<p>3. Le chioccioline in commercio provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da idonea autocertificazione rilasciata dall'allevatore, dalla quale risultino l'indicazione della quantità, della tipologia di animale, dell'allevamento all'aperto di provenienza, della salubrità ambientale del luogo ove sono raccolte, allevate e riprodotte e del nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato.</p>	<p>L'art. 2, comma 3 del DDL 1576 e l'art. 3 comma 2 del DDL 1858, sono sovrapponibili e riteniamo che il contenuto da essi previsto debba essere incluso nel testo finale di legge.</p> <p>Riteniamo che l'art. 8, comma 5 del DDL 1858, il cui contenuto è assente nel DDL 1576, debba essere incluso nel testo finale di legge, perché definisce in maniera chiara le regole atte a garantire la tracciabilità del prodotto importato.</p>
---	---	---



<p>6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, tramite il servizio veterinario delle ASL territorialmente competenti, ai controlli degli impianti di elicoltura per verificare la veridicità di quanto dichiarato con l'autocertificazione di cui al comma 5 e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4.</p> <p>7. Gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e i posti di ispezione frontiera (PIF) provvedono ai controlli delle chiocciole di importazione, provenienti rispettivamente dagli Stati dell'Unione europea e dagli Stati terzi, per verificare il rispetto degli adempimenti connessi a normative nazionali ed europee, nonché degli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo.</p>	<p><b>Art. 4</b></p> <p>5. Gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e i posti di ispezione frontiera (PIF) provvedono ai controlli delle chiocciole di importazione, provenienti rispettivamente dagli Stati dell'Unione europea e dagli Stati terzi, per verificare il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1</p>	<p>L'art. 8, comma 7 del DDL 1858 e l'art. 4 comma 5 del DDL 1576 mostrano un contenuto sovrapponibile che riteniamo debba essere inserito nel testo finale di legge.</p>
<p><b>Art. 9.</b> <b>(Sanzioni)</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte punibili con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 a euro 400, la violazione dei limiti di cui all'articolo 3, con 10 euro aggiuntivi per ogni capo in più rispetto a quelli ivi previsti.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione, anche non reiterata, degli adempimenti di</p>	<p><b>Art. 4</b></p> <p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione, anche non reiterata, degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, comporta l'immediata impossibilità ad importare chiocciole e animali di ogni specie per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.</p> <p>8. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui agli articoli 2, commi 3 e 4,</p>	<p>Riteniamo che l'art. 9 del DDL 1858 possa sostituire l'art. 4, commi 7 e 8 del DDL 1576, poiché più incisivo ed esaustivo circa le sanzioni da irrogare.</p>



<p>cui all'articolo 8, comma 5, comporta l'immediato divieto di importare chiocchie e animali di ogni specie per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui all'articolo 4, comma 3, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 e, nel caso di recidiva, l'immediata esclusione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, per la durata di cinque anni.</p> <p>4. La competenza a irrogare le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 spetta alle regioni.</p> <p>5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 2, possono introdurre sanzioni amministrative ulteriori a quelle elencate nel presente articolo.</p>	<p>e 3 comporta l'immediata esclusione dall'elenco per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.</p>	
<p><b>Art. 10.</b></p> <p><b>(Luogo di provenienza e disciplinari produttivi)</b></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative</p>		



<p>del settore elicicolo, previo assoggettamento alla procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definite le tipologie di prodotto del settore elicicolo per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, anche della materia prima, nonché le modalità attuative della stessa. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, e con la medesima procedura, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, altresì, i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio « Made in Italy », di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 166.</p>		
<p><b>Art. 11.</b> <b>(Disposizioni finali)</b></p> <p>1. Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e la normativa dell'Unione europea di settore.</p>	<p><b>Art. 5</b></p> <p>1. Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e la normativa dell'Unione europea di settore.</p>	<p>L'art. 11 del DDL 1858 e l'art. 5 del DDL 1576 sono completamente sovrapponibili e riteniamo che il contenuto da essi previsto debba essere incluso nel testo finale di legge.</p>